

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

Con ordinanza del 6 settembre 2022, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha disposto che le parti ricorrenti si facciano carico delle proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2022 dalla Plataforma de Trabajador@s Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 gennaio 2022, causa T-736/21, PTTAZ / Commissione**

**(Causa C-195/22 P)**

(2022/C 408/34)

*Lingua processuale:* lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Plataforma de Trabajador@s Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) (rappresentante: B. González González, abogada)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

Con ordinanza del 6 settembre 2022, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata, e ha disposto che le parti ricorrenti si facciano carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 16 giugno 2022 — VT e UR / Conny GmbH**

**(Causa C-400/22)**

(2022/C 408/35)

*Lingua processuale:* il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Berlin

**Parti**

*Ricorrenti:* VT e UR

*Convenuta:* Conny GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE <sup>(1)</sup> il fatto che una normativa nazionale (nel caso di specie: l'articolo 312 j, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 4, del BGB nella versione applicabile dal 13 giugno 2014 al 27 maggio 2022) sia interpretata nel senso che essa trova applicazione, al pari dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della medesima direttiva, anche nel caso in cui il consumatore non assuma un obbligo incondizionato di pagamento nei confronti del professionista al momento della conclusione del contratto con mezzi elettronici, bensì solo subordinatamente a determinate ulteriori condizioni — ad esempio, esclusivamente in caso di successivo esito positivo dell'azione giudiziaria oggetto dell'incarico oppure di successivo invio di un sollecito a terzi.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).